

SCHEMA DI NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELLA CASSA
PENSIONI DI TORINO

Art. I

L'Istituto liquidatore procederà, entro 90
giorni dalla data del Decreto reale di cui all'art.22
della legge 4 aprile 1912, n° 305 :

a) alla determinazione dei diritti dei singoli so
ci, assegnando per ciascuna quota annua di iscrizione
l'ammontare dei versamenti fatti, aumentati dei rela=
tivi interessi calcolati sulla base del rendimento me
dio annuo degli investimenti, e delle quote di benefi=
cio derivanti dalla mortalità e dalle decadenze veri=
ficatesi in ciascuno degli anni durante i quali il so=
cio ha partecipato alla Cassa.

b) all'accertamento della situazione patrimoniale
della Cassa Pensione.

c) alla determinazione delle quote percentuali di
patrimonio spettante a ciascuna quota di iscrizione.

